



# *ISLL Papers*

**The Online Collection of the  
Italian Society for Law and Literature**

**Vol. 17 / 2024**

*ISLL Papers*

**The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature**

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



ISSN 2035-553X

---

**Vol. 17 /2024**

Ed. by ISLL Coordinators  
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788854971318

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/8003



# Odonomastica: sostantivo singolare maschile

Agostina Latino\*

Abstract: [*Odonomastics: masculine singular noun*] Although *odonomastics* (crasis of two ancient Greek words *ὁδός-bodós*: street, road, path, way, and *ὄνομα-ónyma*: name) is a feminine noun, in its practical declension, *i.e.* in its plastic representation in urban realities, it is predominantly (if not exclusively) masculine. The names of urban areas correspond to and give voice to two needs: the most obvious, pragmatic and objective, is orientation; the other, which, although pregnant, remains in filigree, as an ideological and subjective component, it satisfies the need for identification and information of the human community living in that territory, on the basis of historical, cultural, political and social (over)positions. Just as the failure to satisfy the first need leads to getting lost in urban routes (physical aspect), the insufficiency or inadequacy of the second implies a disorientation of identity due to the lack of reference paradigms (psychological aspect). The aim of this paper is to try to account for female (in)visibility in urban toponyms from a quantitative-qualitative point of view, reconstructing it at the same time from a *de lege lata* perspective, of the domestic legislation in force, and *de lege ferenda*, in the light of links with precepts of international law.

Key words: Odonomastics – Italian toponymy legislation – international law and the prohibition of discrimination against women

## 1. Introduzione

Sebbene “odonomastica” (crasi di due lemmi del greco antico *ὁδός-bodós*: via, strada, percorso, cammino, e *ὄνομα-ónyma*: nome) sia un sostantivo femminile, nella sua declinazione pratica, ossia nella sua rappresentazione plastica nelle realtà urbane, è, di fatto, prevalentemente (quando non addirittura esclusivamente) maschile. La più gran parte, infatti, dei nomi attribuiti agli spazi pubblici dei centri abitati, se riferiti a persone umane (e non dunque a date, eventi, luoghi geografici, elementi della flora e della fauna, etc.), riecheggia ed è dedicata a individui di sesso maschile.

I nomi delle aree cittadine corrispondono e danno voce a due esigenze, l'una di maggiore palmare evidenza, che definirei pragmatica-oggettiva, l'altra che, pur pregnante, rimane sullo sfondo, in filigrana, identificabile, a mio avviso, quale componente ideologica-soggettiva.

---

\* Professoressa aggregata (ricercatrice a tempo indeterminato) di Diritto internazionale e Diritti umani presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Camerino, [agostina.latino@unicam.it](mailto:agostina.latino@unicam.it).

La prima dà una risposta alla necessità di orientarsi: dare un nome (alle strade, ma non solo) significa a un tempo identificare e diversificare. In effetti, anche le città che scelgono di non attribuire una nomenclatura alle proprie vie, ossia le c.d. *cities with a grid-numbering system*, purtuttavia adottano un meccanismo di indicazione numerica, in base al quale, sulla base geometrica di piante a scacchiera, il numero assegnato alle strade si interseca con altri punti riferimento, come ad esempio quelli cardinali della rosa dei venti: oltre al ben noto sistema di *street* e *avenue* di Manhattan, si pensi a Phoenix, le cui vie, che si dipanano verso nord, sud, est e ovest, sono disposte secondo un sistema in virtù del quale ogni otto strade numerate equivalgono a un miglio, sicché, di conseguenza, ad esempio, la distanza tra la 16a e la 32a è pari esattamente due miglia.

La seconda svolge una rilevante funzione pedagogica<sup>1</sup>, in quanto, più o meno esplicitamente, costituisce il riscontro della necessità di interconnettere gli individui al proprio territorio, dando risalto, attraverso i nomi degli spazi urbani, ai bisogni di identificazione e informazione che prendono le mosse dalle (sovrap)posizioni storiche, culturali, politiche e sociali, specifiche di quella realtà urbana. Questa seconda componente, meno immediatamente percepibile nei suoi effetti tangibili di breve-medio periodo, innesca processi che perdurano nel tempo, posto che essa rappresenti la transustanziazione nelle targhe stradali dei valori cui si è ancora la comunità, che risiede in un determinato spazio, e rappresenta dunque una proiezione del valore che tale comunità attribuisce ai suoi membri ritenuti più meritevoli.

Ebbene, così come l'eventuale fallacia del soddisfacimento della prima esigenza porta a un perdersi (esito fisico), dall'insufficienza o dall'inadeguatezza della seconda deriva uno spaesamento, più o meno percepito, dovuto alla mancanza di paradigmi di riferimento: se non è offerto un modello performativo a cui ispirarsi, ci si conforma, subliminalmente, a figure archetipe stereotipate (ripercussione psicologica). Detto in altri termini, occorre che a un navigatore Gps in grado di supportare gli individui nei loro percorsi urbani, faccia da contraltare una sorta di bussola che dia loro indicazioni volte ad appagare il bisogno di modelli in grado di favorire un (r)innovazione sociale, politico e culturale di tutte le persone umane e, dunque, anche delle donne.

Scopo del presente contributo è quello di cercare di dar conto dell'(in)visibilità femminile nei toponimi urbani, da un punto di vista quanti-qualitativo, ricostruendola, a un tempo, in una chiave *de lege lata* della normativa interna vigente, e *de lege ferenda*, alla luce di adentellati con precetti del diritto internazionale<sup>2</sup>.

## 2. I toponimi femminili

In prima battuta, sembra opportuno prendere le mosse da *Mapping Diversity*<sup>3</sup>, mappa digitale e interattiva che abbina l'archivio di strade e piazze costruito da *OpenStreetMap*<sup>4</sup> (rese

---

<sup>1</sup> Azayahu 1996; Ravveduto 2018: 61.

<sup>2</sup> Esula dal presente contributo l'indagine e l'analisi dell'omologo tema della monumentologia urbana, sebbene non sfugga che questa declinazione commemorativa sia ancor più indicativa del *gender gap* esistente nelle aree pubbliche.

<sup>3</sup> Per il sito di *Mapping Diversity*, mappa digitale sviluppata da Sheldon Studio e voluta da *Obc Transeuropa* con altri partner dell'*European data journalism network*, relativa all'intero continente europeo cfr. <https://mappingdiversity.eu/>; con specifico riguardo all'Italia si veda: <https://italy.mappingdiversity.eu/>. Per una chiosa sui dati frutto dell'analisi si vedano Ferrari e Corona, 2023.

<sup>4</sup> <https://www.openstreetmap.org/#map=6/42.088/12.564>

disponibili da *Geofabrik*<sup>5</sup>) con i nomi su *Wikidata*<sup>6</sup> a cui quelle strade e piazze sono intitolate, prendendo in considerazione 32 principali città europee, situate in 19 Paesi diversi. La piattaforma esplora specificamente la mancanza di diversità nei nomi delle strade nell'ottica del *gender balance*, monitorando un totale di 56.852 strade intitolate a persone umane. Dal risultato complessivo emerge che solamente il 9% degli spazi urbani prendono il nome da una donna, ossia 5.247, posto che oltre il 90% delle strade intitolate a individui sono dedicate a uomini bianchi, facoltosi e/o influenti<sup>7</sup>. Se si vanno a disaggregare questi dati, prendendo in esame le singole città oggetto di analisi, sebbene le percentuali oscillino (in un *range*, in verità, alquanto risicato), di fatto in nessuna ci si avvicina a un'uguaglianza di genere nei nomi delle strade: infatti, se le città che chiudono la classifica, ossia Praga, Atene e Debrecen, registrano una percentuale a una cifra delle vie intitolate a donne (rispettivamente 4,5%, 4,3% e 2,7%), le capitali in cima alla classifica, cioè Stoccolma, Madrid e Siviglia, ciascuna con il proprio 19,5%, 18,7% e 17,2%, sono ben lontane da una parità di toponimi, per così dire “neutra”, in quanto frutto di una onomastica di *default* maschile, garantendo il perpetuarsi di una memoria celebrativa di “qualcuno o di qualcosa” modulata su *gender bias* patriarcali<sup>8</sup>.

Quest'abnorme asimmetria di genere, è ancor più disturbante laddove si indaghi la tassonomia delle donne cui sono titolate le (poche) targhe stradali: nella più gran parte dei casi si tratta di madonne, beate, sante, martiri – soprattutto per quel che concerne le città di tradizione cattolica, quali le summenzionate città spagnole<sup>9</sup> – regine e benefattrici. In buona sostanza, il modello di riferimento sotteso, in linea con la narrazione tradizionale di donne spesso intese come vittime, è quello della figura femminile angelicata, ossia una figura confinata in un ruolo subalterno, che non si ponga in contrasto, ma anzi rafforzi, la marcata misoginia ambientale degli spazi urbani. In Italia, tra i nomi di donne, quello di Maria, madre di Gesù, è quello più presente, in molteplici e variegate declinazioni<sup>10</sup>; gli altri più comuni sono riconducibili a sante, con l'eccezione della regina Margherita di Savoia; tra le non sante e le non aristocratiche, la prima della classifica è la scrittrice Grazia Deledda<sup>11</sup>, che è omaggiata da un numero di vie a lei dedicate ben inferiore a quelle che prendono il nome dal suo omologo premio Nobel, Luigi Pirandello. Spesso questo innegabile sbilanciamento a favore della preponderanza di figure maschili nelle strade viene spiegato con motivazioni di ordine storico-culturale: si afferma, infatti, che, se nel passato le donne sono state marginalizzate dalla vita pubblica, è conseguenziale che esse non siano

<sup>5</sup> <https://www.geofabrik.de/data/download.html>

<sup>6</sup> *Wikidata* è un database associato a *Wikipedia* che consente di estrarre informazioni in modo sistematico ([https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main\\_Page](https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page)). La procedura coniuga la corrispondenza automatica dei nomi delle strade con l'identificatore *Wikidata* (ad esempio, in *Wikidata*, Marie Curie è associata all'identificatore Q7186) e consiste nel controllo volto a: 1) confermare se una strada sia o meno dedicata a un essere umano; 2), in caso di risposta affermativa, nel verificare che sia una donna; 3) se sì, ri-abbinarlo al relativo identificatore *Wikidata* (che permette, tra l'altro, di mostrare data di nascita, professione, e spesso include un piccolo ritratto nella visualizzazione interattiva); 4) assegnarlo a una delle (poche) categorie predefinite (es. figura religiosa, figura culturale, ecc.). La descrizione analitica della procedura è indicata qui: <https://medium.com/european-data-journalism-network/the-messy-data-sources-behind-mapping-diversity-3cc7338b8b84>

<sup>7</sup> Dati aggiornati al 25 marzo 2024.

<sup>8</sup> Per una carrellata di donne che sono riuscite a sottrarsi al cono d'ombra, acquisendo, in variegati modi, una propria visibilità toponomastica si veda Taricone 2013.

<sup>9</sup> Gutiérrez-Mora, Oto-Peralías 2022.

<sup>10</sup> Nei 21 capoluoghi italiani il nome della Madonna registra ben 65 diversi appellativi: Corona 2023.

<sup>11</sup> «Quante sono le strade intitolate a donne in Italia», *il Post*, 19 settembre 2021, <https://www.ilpost.it/2021/09/19/disequilibrio-di-genero-monumenti-toponomastica/>

rappresentate nell'odonomastica<sup>12</sup>. A mio avviso, questa impostazione riecheggia una sorta di profezia autoavverante: le donne non sono menzionate perché non erano “visibili” protagoniste del loro tempo, sicché continuano a tutt'oggi a non essere ricordate nelle targhe degli spazi urbani in quanto il loro nome non lo rammenta nessuno. La fallacia di questo ragionamento è data dalla sua circolarità che, in modo dissimulato ma tenace, contribuisce a perpetuare l'emarginazione del contributo femminile nella storia, nell'arte, nella cultura, nello sport o nelle scienze. È dunque particolarmente meritorio il progetto portato avanti da Maria Pia Ercolini, fondatrice e presidentessa nazionale dell'associazione *Toponomastica femminile*, che, ad esempio avuto riguardo alla città di Roma e ai suoi municipi, non si limita a dare atto delle caratteristiche odonomastiche di ciascuno di essi, ossia del *fil-rouge* e della *ratio* dei toponimi, *ça va sans dire* prevalentemente maschili (secondo una tassonomia di eroi, patrioti, politici, scienziati, artisti e personaggi culturali) ma, con un approccio *costruens*, suggerisce figure femminili, riconducibili di volta in volta alla categoria presa in considerazione, il cui nome possa andare ad arricchire il panorama di ciascun quartiere preso in considerazione<sup>13</sup>. Può, a tal proposito, essere utile ricordare che a Roma, sulla base dei dati rinvenibili in *Mapping Diversity*, su 16.691 strade totali, 8.067 sono intitolate a individui, di cui 7.483 di sesso maschile (pari a ben il 92.8%) e solamente 567 di sesso femminile<sup>14</sup>.

### 3. La normativa italiana in tema di toponomastica

Se dunque è indubitabile che l'odonomastica commemorativa di personaggi illustri, a un tempo, possiede e dà il potere di trasformare il tempo in spazio, poiché la denominazione e delle strade crea «*lieux de memoire*»<sup>15</sup> concretizzando un «uso pubblico della storia»<sup>16</sup> e dei suoi protagonisti, occorre dar conto, seppur brevemente, di quale sia la normativa italiana di riferimento. In prima battuta, va ricordato che il c.d. indirizzo è una “invenzione” relativamente recente, in quanto fino alla fine del '700 in città come Milano le vie non avevano una denominazione propria, sicché, al fine di recapitare missive, le indicazioni erano modulate sulla base di punti di riferimento noti ai più (ad esempio: “dopo il ponte di San Damiano a destra per la strada degli orti”<sup>17</sup>). Solamente dopo il periodo napoleonico, sempre prendendo Milano quale esempio, sulla base del modello offerto da Vienna, la città meneghina, allora sotto dominio asburgico, fu suddivisa in quartieri, che presero il nome di “contrade”, “corsie” e “strade”<sup>18</sup>, il cui toponimo riecheggiava quello del santo

---

<sup>12</sup> Si veda ad esempio quanto affermato da Facci 2012: «Parlano di quote rosa anche per le vie. Le strade rosa. E va bene, eliminiamo le vie con le date storiche, le ricorrenze, le montagne, le Regioni, i fiori: ma per metterci chi? Ecco, è qui che si vede la forzatura del politicamente corretto. Un sondaggio su Corriere.it ha dato esiti imbarazzanti: i nomi notevoli sono 4 o 5, altri sono davvero improbabili e altri ancora sono stati vittime di un complotto maschile evidentemente riuscitissimo: perché io non le ho mai sentite nominare in vita mia».

<sup>13</sup> Si veda: <https://www.toponomasticafemminile.com/sito/index.php/contributi/miscellanea/le-nostrevoci/paese-sera/i-municipi-di-roma>. In linea più generale, *Toponomastica al femminile*, unitamente all'*Associazione nazionale comuni italiani*, ha avviato la campagna “*Tre donne, tre strade*” che ogni 8 marzo promuove l'intitolazione di spazi cittadini a tre donne di rilevanza locale, nazionale e internazionale: cfr. <https://www.anci.it/anci-sostiene-la-campagna-toponomastica-femminile-8-marzo-3-donne-3-strade/>

<sup>14</sup> <https://mappingdiversity.eu/italy/rome/>

<sup>15</sup> Nora 1986.

<sup>16</sup> Gallerano 1995.

<sup>17</sup> Peralto, com'è noto, un sistema in parte affine è ancor oggi usato in Giappone.

<sup>18</sup> [http://www.postaesocieta.it/magazzino\\_totale/pagine\\_miscellanea/gli\\_indirizzi.htm](http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_miscellanea/gli_indirizzi.htm).

a cui era dedicata la chiesa o il palazzo nobiliare in prossimità, oppure, per i luoghi pubblici, quello della funzione amministrativa che vi si svolgeva<sup>19</sup>, o, ancora, quello delle attività proprie degli artigiani che erano concentrati in quella zona (da cui, ad esempio, via dei Falegnami, via dei Calzolari, via degli Orefici, etc., piuttosto che, in un'ottica senz'altro più dispregiativa e triviale, in altre città, come Bologna, via *Centotrecento*, dalle tariffe del quarto d'ora di piacere che un tempo ci si poteva concedere da quelle parti o anche via *Ca' Selvatica* in cui, nel 1521, vennero trasferite le meretrici<sup>20</sup>). A ogni buon conto, la normativa in vigore oggi in Italia prescrive che ciascuna area di circolazione – ossia ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità – abbia una propria distinta denominazione.

Nel nostro ordinamento giuridico occorre distinguere fra denominazione e mutamento del nome di strade e piazze pubbliche<sup>21</sup>. Sotto il primo profilo, la disciplina base di riferimento è rappresentata dalla legge n.1188 del 23 giugno 1927, rubricata “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei”, mentre, sotto il secondo profilo, rileva il R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, intitolato “Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali”, convertito in L. 17 aprile 1925, n. 473. Fin di primo acchito si può dunque notare che la normativa base, al netto delle integrazioni e delle novelle, di cui si darà subito conto, si ancora al ventennio fascista, la cui impronta e il cui retrogusto sono alquanto percepibili sebbene ritenuti non in contrasto con l'attuale assetto repubblicano.

In particolare, la legge 1188/27, dispone che «nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione» (art.1). I tre soggetti coinvolti (Comune, Prefetto, Deputazione di storia patria) non sono dunque posti sullo stesso piano. In effetti, il Comune, nella sua veste di Ente territoriale di base, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo<sup>22</sup>, sceglie il nuovo nome da attribuire allo spazio pubblico. Però, questa denominazione è subordinata all'autorizzazione del Prefetto che, nella sua veste di rappresentante del Governo<sup>23</sup>, viene individuato quale organo in grado di conciliare al meglio le istanze delle collettività locali con l'interesse generale. A loro volta, i poteri di autorizzazione del Prefetto sono limitati al riscontro dell'assenza di motivi ostativi relativi alla nuova intitolazione della strada o piazza che il Comune intende operare. In questo quadro il ruolo della Deputazione di Storia Patria o, ove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione, è alquanto marginale, in quanto esse sono chiamate a rendere un mero parere. Più precisamente, la procedura prevede che l'amministrazione comunale avanzi una richiesta al Prefetto, allegando la delibera della Giunta, concernente l'oggetto della richiesta stessa, la planimetria dell'area territoriale interessata e il *curriculum vitae* della persona alla quale si intende dedicare l'area. Va

---

<sup>19</sup> Particolarmente suggestivo, a mio avviso, in tal senso, è il *Largo et poi si more*, che, nella cittadina di Camerino, denomina a tutt'oggi il luogo ove insisteva anticamente il lebbrosario, penultima tappa prima della definitiva: il camposanto!

<sup>20</sup> Guerriglia onomastica 2018 (<https://resistenzeincirenaica.com/della-guerriglia-odonomastica/>).

<sup>21</sup> Carnabuci 2010.

<sup>22</sup> Art. 3, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

<sup>23</sup> *Ex art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300*, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del Governo; il Prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del Governo.

altresì notato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2<sup>24</sup> e 3<sup>25</sup> della normativa citata, che nessuna strada o piazza può essere intestata a persona che non sia deceduta da almeno dieci anni; tale disposizione non si applica, tuttavia, ai caduti di guerra o per causa nazionale, mentre al Ministro dell'Interno è, in ogni caso, conferita la facoltà di consentire la deroga al divieto di cui sopra, quando si tratti di persone che abbiano riportato benemeritenze dalla nazione (art. 4)<sup>26</sup>.

Il potere discrezionale riconosciuto al Ministero dell'Interno, negli anni, con diastole e sistole normative, si è esteso per poi contrarsi: in particolare, nei c.d. anni di piombo, si è ampliato per quanto possibile, in ragione della delicatezza e della prudenza necessarie per valutare i profili inerenti l'(in)opportunità politica legata all'intestazione di vie, strade e piazze, a figure controverse, anche in considerazione dei possibili e non trascurabili riflessi negativi nella pubblica opinione<sup>27</sup>, in linea quindi con la natura del Ministero dell'Interno di organo istituzionalmente investito della tutela dell'ordine pubblico. Questa scelta risponde alle «mutate condizioni etico-sociali [...] (da cui) sorge evidente l'esigenza del mutamento di indirizzo, nel senso che vada ripristinato in tutta la sua ampiezza il potere discrezionale nella materia provvedendo ad una nuova e diversa autoregolamentazione della facoltà di deroga attribuita al Ministro dell'Interno, al quale la legge ha inteso conferire il succitato potere per evidenti motivi di opportunità politica [sicché] non terrà conto della ricorrenza di maggioranze speciali neppure come condizione preliminare per l'esame di merito delle deliberazioni, e la misura del consenso realizzatasi sull'intitolazione sarà, invece, tenuta presente come elemento di ponderazione quando la notorietà dell'onorando risulterà di rilievo soltanto locale ovvero si tratterà di personaggi stranieri. In linea di massima non verrà accordata la deroga [...], qualunque sia stato il numero dei consiglieri favorevoli all'intitolazione, se a livello nazionale risultino sussistere

---

<sup>24</sup> «Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni».

<sup>25</sup> «Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della regia commissione provinciale per la conservazione dei monumenti. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori».

<sup>26</sup> Art. 4: «Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale. È inoltre in facoltà del ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione». Può ritenersi caducato, per abrogazione implicita data dall'avvento della Repubblica, l'inciso relativo alla casa reale. Com'è noto, infatti il secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana recitava: «[...] Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale [...]», comma abrogato dalla legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1. Al netto del caso specifico, è indubitabile che l'approccio normativo riecheggi l'impostazione fascista del tempo, anche nell'enfasi sottesa sia all'uso di termini quali "nazione", sia del ruolo delle Deputazioni della storia patria, che sono Istituti di studi storici istituiti con l'Unità d'Italia per volontà di Vittorio Emanuele II sul modello della Regia Deputazione fondata a Torino da Carlo Alberto di Savoia nel 1833. Ripartiti per distretti di dimensioni variabili e non pienamente coincidenti con l'attuale ripartizione geopolitica italiana, il loro scopo ultimo è sempre stato fin dall'origine la promozione degli studi storici (in senso lato) per i singoli territori, al fine di valorizzarne e diffonderne le tradizioni storico-culturali: era in sostanza uno dei tanti modi per costruire un'unità della Penisola che, mai come ai suoi albori, poteva dirsi poco più che amministrativa. Non a caso, già nel 1833 l'attività di tutte le singole Deputazioni fu coordinata da un ente centralizzato, l'Istituto Storico Italiano, poi trasformato sotto il Fascismo nella Giunta Centrale per gli Studi Storici (cfr. <https://www.comitatobsa.it/deputazione-storia-patria/>).

<sup>27</sup> Circolare 29 giugno 1981, n. 7.

fondate controindicazioni da parte della pubblica opinione»<sup>28</sup>. In seguito, il sempre più frequente ricorso alla deroga *ratione temporis* ha determinato la decisione del Ministero dell'Interno di delegarne *tout court* la valutazione di merito ai Prefetti<sup>29</sup>, snellendo e, a un tempo, velocizzando l'*iter* procedimentale, sebbene, ai fini della decisione definitiva, laddove il Prefetto, per motivi di ordine pubblico, non ritenga opportuno concedere la deroga, questi può sottoporre la questione all'attenzione del Ministero dell'Interno. *A latere*, va ricordata la recente polemica relativa all'ipotesi di poter, sulla base di questa deroga, intitolare in tempi brevi una strada a Michela Murgia, tacciata di essere stata "totalitaria"<sup>30</sup> (sic!), o quantomeno "divisiva"<sup>31</sup>, dimenticando, al netto di tutto, il suo essere (stata) scrittrice e intellettuale, anzi, di essere proprio colei che, nel suo noto monologo «Dove sono le donne?», immaginando un ipotetico sbarco degli alieni sulla terra, affermava che se gli extraterrestri cercassero di farsi un'idea del genere umano, data l'invisibilità delle donne nei luoghi pubblici, probabilmente stenterebbero a comprendere che circa la metà delle persone sono di sesso femminile... *tout se tient*<sup>32</sup>!

Per quel che concerne il mutamento del nome di aree di circolazione preesistenti, la procedura, oltre al parere della Deputazione di Storia Patria – o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della Regione –, prescrive come necessaria la previa approvazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, per il tramite delle Soprintendenze Regionali<sup>33</sup>. Più specificamente, in sede di valutazione dell'istanza di soppressione totale o parziale di un toponimo stradale, la Soprintendenza deve valutare complessivamente le esigenze della tradizione storica e della cultura delle popolazioni e dei luoghi, di cui il toponimo costituisce espressione, anche in relazione a quello diverso che si intenda attribuire<sup>34</sup>. Nell'ipotesi specifica in cui la determinazione comunale riguardi la modifica della denominazione di un'area di circolazione a cui si vuol attribuire il nome di una persona deceduta da meno di dieci anni, è necessaria, a pena di illegittimità, oltre all'approvazione del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, l'autorizzazione prefettizia, al pari

---

<sup>28</sup> *Ivi*.

<sup>29</sup> Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 1992, n.18: Competenze prefettizie: « Visto l'art. 4 della Legge n. 1188 del 23 giugno 1927 in base al quale il Ministro ha facoltà di autorizzare, in deroga al disposto degli artt. 2 e 3 della stessa legge, l'intitolazione a piazze, monumenti o altri luoghi pubblici a persone decedute da meno di dieci anni; Considerato che tali autorizzazioni implicano prevalentemente valutazioni di ordine pubblico rientranti nella competenza dell'autorità prefettizia quale responsabile provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 13 della Legge 1° aprile 1981, n.121; Ritenuto, pertanto, opportuno, anche ai fini di un più celere iter burocratico, delegare la competenza attribuita al Ministro dal suddetto art. 4, ai Prefetti delle Province italiane; D E C R E T A: A decorrere dal 1° gennaio 1993 è delegata ai Signori Prefetti per la Provincia di loro competenza la facoltà di autorizzare le intitolazioni di luoghi pubblici e monumenti a personaggi deceduti da meno di dieci anni, ai sensi dell'art. 4 della Legge del 23 giugno 1927, n. 1188».

<sup>30</sup> Redazione Ansa, *Michela Murgia totalitaria? È scontro tra Truzzu e Todde*, 15 febbraio 2024, [https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2024/02/14/michela-murgia-totalitaria-e-scontro-tra-truzzu-e-todde\\_93c23ca8-d84d-494f-97b5-22dbe02826d8.html](https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2024/02/14/michela-murgia-totalitaria-e-scontro-tra-truzzu-e-todde_93c23ca8-d84d-494f-97b5-22dbe02826d8.html)

<sup>31</sup> Max Del Papa, *No, Michela Murgia non merita una via*, 15 febbraio 2024, <https://www.nicolaporro.it/nomichela-murgia-non-merita-una-via/>

<sup>32</sup> Va sommessamente notato che, a ogni buon conto, come emerge dalla normativa esposta nel testo, non spetta ai Presidenti di regione dare/cambiare il nome alle aree di circolazione, sicché la "polemica" è *ab origine* mal fondata in diritto.

<sup>33</sup> Ciò si evince dal combinato disposto degli artt. 1 R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158 (Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali), convertito in L. 17 aprile 1925, n. 473, e 7 D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del ministero per i Beni e le Attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

<sup>34</sup> Art. 2 della Legge n. 473 del 1925.

dunque dell'ipotesi di nuova denominazione<sup>35</sup>. Poiché ovviamente un ricorso eccessivo, ossia generalizzato e frequente, alla variazione dei toponimi esistenti può essere foriero di disagi sia per i residenti (costretti a provvedere all'aggiornamento di vari documenti, quali carta di identità, passaporto, patente di guida, porto d'armi, etc.), sia per gli uffici pubblici, in relazione alle necessarie revisioni dello schedario del servizio anagrafico, dello stradario e del piano topografico ed ecografico nonché agli adeguamenti nel settore postale e in quello dei registri immobiliari e del catasto, la normativa vigente prescrive che i Comuni procedano alla variazione della denominazione delle aree cittadine in base a effettive necessità e dopo un'approfondita riflessione in ordine alle sue conseguenze<sup>36</sup>.

Diversamente dall'ipotesi di denominazione di nuova strada, in cui i ruoli e il rango di ciascun soggetto coinvolto insistono in un'unica linea procedurale, nel caso in cui la proposta di intitolazione di una area di circolazione che sia, a un tempo, in sostituzione (totale o parziale) di un precedente toponimo e si riferisca ad un personaggio scomparso da meno di dieci anni, i due enti coinvolti – Soprintendenza e Ministero dell'Interno (e, su sua delega, il Prefetto) – procedono su percorsi autonomi<sup>37</sup>, destinati però a una crisi giuridica. Secondo il Consiglio di Stato, in effetti, la Soprintendenza ben potrà esprimere il proprio parere valutando, sotto tutti gli aspetti di ordine storico e culturale, anche se sia il caso di sostituire un pregresso toponimo con l'intitolazione a un individuo meritorio, scomparso di recente: «(...) l'art. 2 della Legge n. 473 del 1925 consente alla medesima Amministrazione di comparare il toponimo attuale con quello oggetto della proposta modificativa, che in ipotesi può riguardare o un avvenimento o un personaggio ricollegabile al toponimo esistente (e la cui connessione ancor più ne sottolinei il rilievo culturale), ovvero un avvenimento o un personaggio a questo assolutamente non ricollegabile. In altri termini, la Soprintendenza può unitariamente valutare la condivisibilità della proposta di modifica non soltanto in considerazione del toponimo di cui è prevista in tutto o in parte la soppressione, ma anche valutando quello diverso che si intenda attribuire, pur quando la proposta miri alla sostituzione dell'antico toponimo col nome di un illustre personaggio scomparso da meno di dieci anni»<sup>38</sup>.

Questa seconda modalità, ossia quella di procedere a ri-denominare spazi urbani, a mio avviso, dovrebbe essere tenuta in specifica considerazione, al fine di cercare di colmare il *gender gap* onomastico, in quanto percorrere esclusivamente la modalità delle nuove denominazioni confinerrebbe necessariamente ai margini periferici gli spazi urbani intitolati a donne, riflettendo e perpetuando, in modo non esclusivamente simbolico, la marginalizzazione femminile, con l'alibi dell'essere, quelli più centrali, già "occupati".

#### **4. Gli strumenti del diritto internazionale invocabili quali basi giuridiche per correggere la rotta dell'attuale onomastica e cenni conclusivi**

Se questo è lo stato dell'arte, sia da un punto di vista "fattuale", sia nella prospettiva della normativa italiana vigente, *quid iuris* avuto riguardo le fonti del diritto internazionale?

---

<sup>35</sup> Cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 7 marzo 1983, n. 199, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

<sup>36</sup> Circolare 29 giugno 1981, n. 7 cit.; Circolare 10 febbraio 1996 n. 4.

<sup>37</sup> Disciplinati, rispettivamente, dall'art. 2 della Legge n. 473 del 1925 e dall'art. 4, comma 2, della Legge n. 1188 del 1927.

<sup>38</sup> Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 6120, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)

Detto in altri termini, l'*hard law* di matrice internazionale offre degli addentellati giuridici per effettuare, se non proprio "un'inversione a u", quanto meno un significativo cambio di rotta? La premessa, forse ridondante e pleonastica ma non per questo meno vera, è che il nostro Paese non è una sorta di monade di leibniziana memoria: l'attività legislativa interna, nel tener conto di fattori socio-culturali endogeni, può (*rectius*: deve) essere normativamente influenzata da elementi esterni, ossia da omologhi fattori esogeni. In particolare, l'Italia è destinataria sia di norme consuetudinarie, che entrano nel nostro ordinamento per il tramite del "trasformatore permanente" rappresentato dall'art. 10.1 della Costituzione<sup>39</sup>, sia delle norme pattizie, ossia dei trattati che essa abbia volontariamente concluso, per i quali l'adattamento può assumere la forma vuoi di un procedimento normativo *ad hoc*, vuoi del procedimento dell'ordine di esecuzione, emanato di solito unitamente alla legge di autorizzazione alla ratifica. Quest'ultimo procedimento offre il triplice vantaggio di assicurare un adattamento continuo, completo e *una tantum*, a differenza del procedimento ordinario che in nulla si distingue dall'omologo atto normativo puramente endogeno di cui assume la veste giuridica se non nell'*occasio legis*. Purtuttavia, il procedimento speciale dell'ordine di esecuzione patisce dell'intrinseco limite del dar modo al trattato, così innestato nel nostro ordinamento, di sprigionare i suoi effetti giuridici solamente nella misura in cui le sue disposizioni siano *self-executing*, ossia non prevedano ulteriori adempimenti da parte del nostro legislatore. Questa circostanza si presenta quando le norme previste nell'accordo *de quo* sono meramente programmatiche, oppure pongono un obbligo di *due diligence*, o, ancora, offrono agli Stati parti delle mere facoltà: in buona sostanza quando l'impianto normativo del trattato, che occorre trapiantare nell'ordinamento interno, è una sorta di cornice, la cui tela sarà tratteggiata concretamente con pennellate normative che ciascun Paese parte autonomamente delinea, entro quel perimetro, in ottemperanza agli obblighi di *facere*. Ebbene, nel caso specifico dell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, essa è affermata sin dal preambolo della Carta delle Nazioni Unite (NU) del 1945 ed è ribadita dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, in virtù della quale i diritti in essa consacrati debbano essere riconosciuti «to all human beings»<sup>40</sup>. Dunque, le donne, secondo questo strumento di *soft law* che rappresenta lo *starting point*, dal punto di vista del diritto internazionale, della tutela dei diritti umani e i cui principi sono oggi assurti al rango di norme consuetudinarie, sono pienamente titolari di siffatte garanzie al pari degli individui di sesso maschile. Purtuttavia, successivamente, la comunità internazionale ha adottato strumenti tesi a salvaguardare e a dare adeguata protezione alle peculiarità proprie delle donne<sup>41</sup>. Ciò alla luce soprattutto di due considerazioni. In primo luogo, per far fronte all'esigenza di puntualizzare ulteriormente le specificità dei diritti delle donne la cui formulazione negli atti summenzionati era estremamente generica<sup>42</sup>. In secondo luogo, questa prassi normativa è frutto della crescente consapevolezza che l'universalismo ugualitario rappresenta, nel mondo attuale, più un'aspirazione che un orizzonte realmente raggiunto<sup>43</sup>. Basti pensare alla *magnitudo* del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, questione che solamente in anni recenti ha esondato, da un punto di vista normativo, rispetto i rapporti *vis-à-vis* fra privati in cui era

---

<sup>39</sup> Art. 10, primo comma: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».

<sup>40</sup> In questo paragrafo si riprendono delle considerazioni già maturate in Latino 2019.

<sup>41</sup> Maffei 2006.

<sup>42</sup> Pisanò 2011.

<sup>43</sup> Cassese 2016.

tradizionalmente confinata<sup>44</sup>. La necessità del contrasto alla violenza nei confronti delle donne si è tradotta, dapprima, in relazione agli Stati, in una sorta di «crossroad between exhortation and duty»<sup>45</sup> e, da ultimo, in veri e propri obblighi internazionali contemplati in strumenti *ad hoc* volti a stigmatizzarla e sanzionarla<sup>46</sup>.

A ogni buon conto, a meno di un anno dalla sua nascita, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, attraverso la risoluzione 11(II) del 21 giugno 1946 del Consiglio di sicurezza (CdS), ha istituito la *Commission on the Status of Women (CSW)*<sup>47</sup>. Il mandato della Commissione è finalizzato alla formulazione di raccomandazioni e rapporti indirizzati all'*Economic and Social Council (ECOSOC)* sul tema della promozione dei diritti delle donne in ambito politico, economico, civile, sociale ed educativo. Nei primi anni di attività, la Commissione si è dedicata principalmente alla negoziazione di trattati internazionali miranti a modificare le legislazioni discriminatorie ancora in vigore nella maggior parte dei Paesi. Il primo risultato di questi sforzi è rappresentato dalla Convenzione sui diritti politici delle donne, approvata il 20 dicembre 1952 dall'Assemblea generale nel corso della sua 409<sup>a</sup> riunione plenaria, adottata il 31 marzo 1953 ed entrata in vigore il 7 luglio 1954<sup>48</sup>. La Convenzione, sulla scia della *Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer* del 1948, prima legislazione internazionale a livello regionale a tutelare lo *status* paritario delle donne nell'esercizio dei diritti politici, mira a concretizzare quanto già enunciato nell'art. 21 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in cui è sancito il principio secondo il quale tutti gli individui hanno il diritto di partecipare al governo del proprio Paese e di accedere ai servizi pubblici, secondo quel procedimento tipico del diritto internazionale che, partendo da un approccio di *soft law*, si evolve e si irrobustisce attraverso un *normative hardening*<sup>49</sup>.

Un notevole impulso propulsivo per la promozione della tutela delle donne è rappresentato dalla I Conferenza Mondiale sulla condizione della donna di Città del Messico (1975), in concomitanza con l'Anno Internazionale delle Donne, che lancia il Decennio delle Nazioni Unite per le Donne (1976-1985). Il frutto più rilevante di quel Decennio è sicuramente la *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*<sup>50</sup>, adottata il 18 dicembre 1979 dall'Assemblea generale, vero e proprio *bill of rights*

---

<sup>44</sup> Tomasevski 1995.

<sup>45</sup> Sewall, Vasan, Schuler 1996: 54.

<sup>46</sup> Meyersfeld 2010; Rudolf, Eriksson 2007.

<sup>47</sup> Per testo della risoluzione si veda: [http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/pdf/CSW\\_founding-resolution\\_1946.pdf](http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/pdf/CSW_founding-resolution_1946.pdf)

<sup>48</sup> Il testo della Convenzione si legge alla pagina web: [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg\\_no=XVI-1&chapter=16&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVI-1&chapter=16&clang=_en). È da sottolineare, con sconforto, che a tutt'oggi solamente poco più della metà degli Stati che compongono la comunità internazionale ha ratificato la Convenzione: al 25 marzo 2024 gli Stati parte sono infatti 123. Il livello dell'avvilimento si innalza peraltro nel leggere la lunga lista delle riserve apposte da ben 43 Paesi. L'Italia ha ratificato la Convenzione con la Legge 24 aprile 1967, n. 326, entrata in vigore il 16 giugno 1967. In sede di adesione, il governo italiano appose una riserva alla Convenzione, in merito al diritto di applicare le disposizioni di cui all'art. 3, relativo al servizio nelle forze armate e in corpi armati speciali, entro i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale: com'è noto, solamente il 20 ottobre del 1999, con la Legge n.380, l'Italia si è allineata ai Paesi dell'Alleanza Atlantica quanto alla possibilità del reclutamento femminile.

<sup>49</sup> L'impianto normativo della Convenzione prevede, nei suoi primi articoli, l'affermazione dei diritti elettorali, attivi e passivi, delle donne nonché il loro diritto di ricoprire cariche pubbliche, specificando che tali prerogative debbano essere esercitabili «tutte in condizioni di parità con gli uomini, senza alcuna discriminazione». I restanti articoli sono dedicati a disciplinare i meccanismi operativi della stessa Convenzione.

<sup>50</sup> Il testo della CEDAW si legge in: <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx>

dei diritti delle donne<sup>51</sup>. La CEDAW è entrata in vigore il 3 settembre 1981, dopo poco più di due anni dalla sua firma, dunque in tempi record rispetto agli altri trattati sui diritti della persona umana. In senso critico, può osservarsi che questo successo è però mitigato dal gran numero di riserve e dichiarazioni interpretative, in verità difficilmente compatibili con l'oggetto e lo scopo del trattato, che ne attenuano la portata precettiva<sup>52</sup>. A ogni buon conto, la pietra d'angolo dell'intera CEDAW consiste nella definizione di "discriminazione" contro le donne che è intesa come «ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale, e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo» (art. 1). È, a mio avviso, innegabile che il *deficit* di visibilità delle donne nell'odonomastica delle aree di circolazione urbana in Italia vada in direzione contraria a questo principio cardine, principio che trova poi una concretizzazione dell'ottica prettamente emancipatoria della Convenzione i cui 30 articoli sono suddivisibili in una ideale quadripartizione. In primo luogo, si definiscono le tipologie di discriminazione nei confronti delle donne. In secondo luogo, si impone agli Stati parte di astenersi da azioni discriminatorie in base al sesso. In terzo luogo, si ingiunge agli Stati parte di adottare provvedimenti per raggiungere l'uguaglianza uomo-donna in tutti i settori (anche attraverso la disposizione di misure ineguali temporanee, miranti a realizzare l'eguaglianza *de facto* uomo-donna). In quarto luogo, infine, si ribadisce la necessità di garantire alle donne parità di diritti nella vita pubblica e politica, nell'acquisizione di cittadinanza diversa da quella di nascita, nell'istruzione, nella vita professionale, nel sistema sanitario, nel diritto matrimoniale e in quello di famiglia. Se è innegabile che la CEDAW rappresenti un enorme passo avanti nella codificazione dei diritti delle donne, purtroppo, nella mia prospettiva, essa risente negativamente di un carattere fortemente limitato e limitante quanto al riconoscimento e alla valorizzazione della "diversità femminile" nella sua complessità. In particolare, ciò si desume dal frequente ricorso all'espressione «on equal terms with men»<sup>53</sup> o locuzioni affini<sup>54</sup>, sicché si può rilevare che la CEDAW, malgrado tutto, si appiattisca a promuovere e a garantire alle donne forme di tutela concepite secondo modelli di trattamento maschili: detto in altri termini, partendo dall'assunto che uomini e donne siano del tutto uguali, non si dà spazio a forme di garanzia fondate sul riconoscimento della "diversità femminile *in quanto tale*" che prescindano da standard di trattamento assicurato agli uomini<sup>55</sup>. Di tal guisa la diversità femminile – riduttivamente fatta coincidere con la componente biologica dell'identità femminile – appare meritevole di tutela soltanto nell'ipotesi e nella misura in cui essa sia suscettibile di trasformarsi in un *handicap* per la donna stessa, e dunque, nuovamente, una persona fragile, vulnerabile, subalterna...vittima.

---

<sup>51</sup> Mazzola 2021.

<sup>52</sup> L'elenco e il contenuto delle riserve si legge in: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations.htm>. La Convenzione è stata ratificata a oggi da 189 Stati, fra cui non figurano Stati Uniti e Palau (che hanno firmato la Convenzione rispettivamente nel 1980 e nel 2011 ma non hanno ancora proceduto a ratificarla), nonché Città del Vaticano, Iran, Nauru, Somalia, Sudan, Tonga che non la hanno nemmeno sottoscritta. L'elenco degli Stati parte è rinvenibile alla pagina web: [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-8&chapter=4&lang=en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en). L'Italia ha ratificato la Convenzione con la Legge del 14 marzo 1985, n. 132, depositata presso le Nazioni Unite il 10 giugno 1985, entrata in vigore il 10 luglio 1985.

<sup>53</sup> Cfr., ad esempio, Preambolo, artt. 1, 7, 8, 12, 16.

<sup>54</sup> Come ad esempio «on equal basis with man»: art. 2.c.

<sup>55</sup> Mura 2000: 56.

Quanto al monitoraggio dell'effettiva implementazione della CEDAW negli ordinamenti degli Stati parte, la Convenzione, all'art. 17-Parte V, prevede l'istituzione di un "Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna" con il precipuo compito di sorvegliare lo stato di applicazione delle norme da parte degli Stati contraenti. Il Comitato è composto attualmente da 23 membri eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati parte. Questi ultimi hanno l'obbligo di presentare al Comitato, almeno ogni quattro anni, un rapporto in cui sono illustrate non solamente le azioni poste in essere per dare applicazione alle norme della Convenzione ma anche i fattori e le difficoltà che influiscono sul grado di attuazione degli obblighi previsti. La presentazione dei rapporti (*motu proprio* da parte degli Stati contraenti o su invito del Comitato) avviene "a porte aperte". Il Comitato, inoltre, riceve informazioni in via informale dalle organizzazioni non governative le quali possono anche assistere alle sedute del Comitato. Al netto delle considerazioni critiche appena illustrate *supra*, è di palmare evidenza che gli obblighi posti in capo agli Stati parte rimettano a essi, nella panoplia delle azioni perseguibili, la concreta individuazione di quelle da adottare al fine di colmare il *gender gap*. A mio avviso, dunque, proprio la questione della odonomastica, declinata oggi, con una sconcertante prevalenza, in senso maschile può (*rectius*: deve) essere una delle vie (è proprio il caso di dirlo, visto il tema...) da percorrere, al fine di riequilibrare i generi rappresentati nelle aree di circolazione, in senso non discriminatorio, anche in un'ottica di cittadinanza attiva, attraverso la sottoposizione di tale aspetto all'attenzione del Comitato da parte ONG, associazioni, *stakeholders*, ossia tutti gli enti, più o meno strutturati interessati al tema. Questo approccio può ben essere perseguito alla luce del fatto che, il 15 ottobre 1999, a quasi 20 anni dalla elaborazione della CEDAW, l'Assemblea ha adottato un Protocollo facoltativo, entrato in vigore fra gli Stati ratificanti il 22 dicembre 2000, che ha allineato la Convenzione ai principali testi internazionali in materia di diritti umani<sup>56</sup>. Il Protocollo infatti definisce due diverse procedure di intervento del Comitato: da un lato, in esito a un ricorso individuale o di un gruppo di donne, una procedura di denuncia per la violazione di norme stabilite dalla Convenzione; dall'altro lato, una procedura d'inchiesta, in virtù della quale il Comitato può condurre indagini sui casi di violazioni gravi e/o sistematiche dei diritti umani delle donne nei Paesi che hanno sottoscritto il Protocollo facoltativo. Va peraltro ricordato che il Comitato non ha un vero e proprio potere sanzionatorio nei confronti degli Stati parte: l'eventuale riscontro di comportamenti non collimanti con quanto prescritto nella CEDAW comporta solamente un rapporto dal valore di *soft law* iscrivibile alla *moral suasion*. Dunque, poiché il Comitato non ha in effetti poteri di tipo investigativo, inquisitorio o sanzionatorio da esercitarsi sulla base delle comunicazioni ricevute, bensì una mera competenza per esprimere pareri e, eventualmente, raccomandazioni per lo Stato indicato come responsabile delle violazioni della CEDAW, sebbene non sia possibile affermare che il diritto di petizione previsto nel Protocollo in esame rappresenti uno strumento decisivo per la protezione dei diritti specificamente "concessi" alle donne<sup>57</sup>, è, a mio avviso, una opzione che, quantomeno sotto il profilo della visibilità, merita di essere attivata.

---

<sup>56</sup> Il testo del Protocollo si legge in: <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx>. Per lo stato delle ratifiche si veda: [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg\\_no=IV-8-b&chapter=4&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8-b&chapter=4&clang=_en). L'elenco e il contenuto delle riserve e dichiarazioni è rinvenibile all'indirizzo: [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg\\_no=IV-8-b&chapter=4&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8-b&chapter=4&clang=_en)

<sup>57</sup> Mura 2000.

Ancora, nel nostro ordinamento occorrerebbe dar maggior conto, traducendolo in azioni concrete, dell'approccio olistico che, negli ultimi anni, caratterizzano le misure adottate sotto l'egida delle NU, quali, specificamente l'istituzione dell'*United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* (UN Women)<sup>58</sup>, che ha il duplice scopo, da un lato, di supportare gli organismi intergovernativi, *in primis* la *Commission on the Status of Women*, per l'elaborazione di politiche, *guidelines* e norme internazionali; dall'altro, aiutare Stati membri delle NU a implementare gli *standards* formulati, anche attraverso supporti tecnici e finanziari.

In linea generale, sul piano degli strumenti adottati a livello internazionale si registra una dinamica evoluzione normativa quanti-qualitativa. Dal mero riconoscimento di un diritto delle donne a godere di un trattamento pari a quello degli individui di sesso maschile, secondo un principio di non discriminazione basata su un comportamento "a contenuto negativo", si sta (alquanto faticosamente, in verità) traghettando a una tutela "a impostazione positiva" focalizzata su un concreto obbligo di *facere* a carico degli Stati, chiamati ad adottare misure di ordine legislativo, politico, amministrativo, fra le quali potrebbe giocare un ruolo non del tutto secondario quello di intervenire sulla toponomastica in un'ottica di *gender balance*.

Questo è ancor più vero laddove si ponga mente al fatto che, in parallelo all'azione condotta a livello globale da parte delle NU a tutela delle donne, si registra la tendenza alla c.d. regionalizzazione. Molteplici strumenti e convenzioni internazionali, a partire dalla seconda metà degli anni '90, sono state infatti adottati in un'ottica, per così dire, globale, in cui il *globale* ed il *locale*, visti come i due lati della stessa medaglia, sono in grado di offrire risposte più adeguate, più efficaci e più efficienti perché calibrate *ad hoc* avuto riguardo alle peculiarità proprie di un contesto, geografico, culturale, sociale, etnico, etc. Per rimanere nel nostro continente, nel quadro del Consiglio d'Europa, in verità, la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU) del 1950, contiene solo poche clausole espressamente dirette alla tutela dei diritti delle donne, *in specie* sul diritto matrimoniale e su un generale/generico divieto di discriminazione<sup>59</sup>. D'altro canto, nella successiva Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, c.d. Convenzione di Istanbul, entrata in vigore il 1° agosto 2014<sup>60</sup>, possono essere rinvenute delle basi

---

<sup>58</sup> UN Women, creata in virtù della ris. 64/289 del 2 luglio del 2010, adottata all'unanimità dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nasce dalla fusione di quattro organismi preesistenti: la *Division for the Advancement of Women*, l'*International Research and Training Institute for the Advancement of Women*, l'*Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women* e l'*United Nations Development Fund for Women*.

<sup>59</sup> In effetti, la tutela delle donne ha beneficiato di un'interpretazione dinamico-evolutiva degli artt. 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione della tortura), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) della CEDU tramite la prassi esegetica della Corte di Strasburgo: cfr. Benoît-Rohmer, 2016; Viviani, 2010.

<sup>60</sup> L'art. 75, par. 3, della Convenzione individua l'entrata in vigore di quest'ultima nel primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi successivo rispetto alla data in cui dieci firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati. A oggi gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sono 38. L'elenco si legge in: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures>. In particolare, l'Italia ha firmato la Convenzione di Istanbul il 27 settembre 2011. In esito all'approvazione all'unanimità della Camera dei deputati il 28 maggio 2013 e del Senato il 19 giugno 2013, con legge n. 77 del 27 giugno 2013, il Parlamento ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare tale Convenzione e ne ha contestualmente emesso l'ordine di esecuzione. *A latere*, va segnalato, quale positivo allargamento *ratione personarum*, l'adesione dell'Unione europea nel giugno del 2023, come da noi auspicato (cfr. Latino, 2019: 184),

giuridiche su cui strutturare interventi normativi *ad hoc* che traducano in azioni concrete quanto previsto a livello teorico nella Convenzione<sup>61</sup>. La Convenzione è suddivisa in 81 articoli divisi in 12 capitoli, ed è strutturata in quattro pilastri, c.d. delle “4P”: prevenzione, protezione, procedure, politiche integrate. In effetti, al netto della sostanziale ottica emergenziale, la Convenzione contempla alcune clausole relative alla necessità di contrastare i fattori socio-culturali che sono, a un tempo, causa ed effetto delle discriminazioni e della violenza: poiché tali clausole hanno una portata generale e programmatica, e dunque non sono direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati parte, che restano liberi di scegliere i mezzi e i tempi di attuazione, una loro concretizzazione passa, a mio avviso, anche dall’odonomastica delle aree di circolazione urbana che, nel riflettere in modo consistente la componente femminile della società, non proponga un modello di donne angelicato e succubo. Detto in altri termini: l’intitolazione degli spazi urbani va ripensata tanto sotto un profilo quantitativo quanto qualitativo (più donne scienziate<sup>62</sup>, artiste, partigiane, politiche, professioniste, atlete, intellettuali, etc.). In caso contrario si rischia, secondo me, un’eterogenesi dei fini, da cui la stessa Convenzione di Istanbul, in parte, non sfugge in quanto la violenza nei confronti delle donne è nella Convenzione, per così dire, “normalizzata”. La violenza di genere viene infatti resa un paradigma interpretativo nell’ambito non solamente delle relazioni uomo-donna, ma di tutte le relazioni asimmetriche con soggetti considerati in sé vulnerabili (anziani, bambini, migranti) e dunque particolarmente esposti al fenomeno. Di tal guisa, la Convenzione, oltre a differenziarsi dal tradizionale approccio dei movimenti di liberazione femminile, va in parte a detrimento della specificità della discriminazione di genere. Da questa “normalizzazione” deriva l’ulteriore conseguenza specifica: la Convenzione di Istanbul non condivide l’impianto emancipatorio caratteristico della CEDAW che, nelle differenze di genere, vede ostacoli da rimuovere e/o superare, anche se, come sottolineato, con uno sguardo spesso mutuato sul modello maschile<sup>63</sup>. Detto in altri termini, a mio avviso, la Convenzione di Istanbul ossifica le differenze di genere in chiave penalizzante: nell’acquisirle quali dati di fatto, enfatizza la tutela delle donne-vittime e il perseguimento di coloro i quali pongono in essere comportamenti violenti, prestando una minore attenzione ai fattori di prevenzione. E dunque, per compensare questo deficit, occorre irrobustire, con meccanismi attivi e pregnanti, la “P” del pilastro delle “politiche integrate”, quanto alla visione di genere, affinché possano tradursi, per dirla con Calamandrei, nel «punto di partenza di una rivoluzione (o di una evoluzione) che si mette in cammino»<sup>64</sup>: le donne da oggetto, a soggetto, attraverso un progetto.

Un’odonomastica (finalmente!) – anche – al femminile potrebbe quindi, a mio avviso, contribuire a scongiurare questa sorta di *damnatio memoriae*<sup>65</sup> che le donne attualmente

---

e, viceversa, in senso del tutto contrario e preoccupante, il recesso della Turchia dalla Convenzione nel 2021.

<sup>61</sup> Sulla Convenzione si vedano da ultimo De Vido, Frulli 2023.

<sup>62</sup> Basti pensare che a Marie Curie sono dedicate, su 21 capoluoghi di regione italiani, solamente 4 strade e, inoltre, che nelle targhe il suo nome è comunque spesso preceduto da quello del marito Pierre, benché lei abbia vinto due premi Nobel (e il marito uno). Peraltro, perfettamente in linea con l’approccio patriarcale che caratterizza a tutt’oggi l’odonomastica nel nostro Paese, Marie Curie annovera un numero di aree di circolazione urbana inferiore a Margherita di Savoia il cui valore da onorare e ricordare va cercato nel di colei coniuge. Sul tema: Strickland 2013.

<sup>63</sup> *Contra*: Šimonović 2014.

<sup>64</sup> Calamandrei 1968: 202.

<sup>65</sup> Sempre nel prisma del diritto internazionale, una norma consuetudinaria, per taluni già cristallizzata, per altri *in fieri*, garantisce proprio il diritto alla memoria quale diritto umano. Sia consentito il rinvio a Latino 2020. Sul legame tra toponomastica e memoria si veda Caffarelli 2013.

patiscono nelle aree pubbliche urbane, soprattutto se sono donne che non calzano la scarpetta dell'essere fragili, eteree e virginee vittime, perché, di fatto, solamente questa tipologia muliebre sembra meritare di essere ricordata in ragione del ruolo di cura e sacrificio svolto, *a fortiori* se santa e/o martire: così facendo gli stereotipi di genere, lungi dall'essere contrastati ne escono rafforzati. Il potenziamento di toponimi femminili, anche tramite un approccio *bottom up*, in cui la società civile si fa promotrice di iniziative propositive nell'intitolazione delle aree di circolazione urbane, potrebbe usufruire e giovare, quale sprone giuridica di matrice internazionalistica, degli strumenti di *hard law* di cui l'Italia è parte. In tal modo, un'odonomastica declinata al femminile avrebbe un effetto catalizzatore, quale leva utile a scardinare la barriera di (in)visibilità delle donne, rappresentando un metodo pragmaticamente efficace per contrastarla<sup>66</sup>. In effetti, si tradurrebbe in azioni concrete volte al disinnescare la discriminazione di genere, segnando un cambio di passo nella toponomastica fin qui utilizzata come strumento di dominio androcentrico sociale<sup>67</sup> che perpetua le ineguaglianze, offrendo, viceversa, alle generazioni presenti e future, a un tempo, uno "spazio di esperienza" e un "orizzonte di aspettativa"<sup>68</sup>.

## Riferimenti bibliografici

- Azaryahu M., 1996. «The power of commemorative street names», *Environment and Planning D: Society and Space*, vol. 14, no. 3, pp. 311-330.
- Benoît-Rohmer F., 2016. *La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme face à la question de la violence domestique*, in L. Candiotta, S. De Vido (eds.), *Home-made violence*, Milano-Udine: Mimesis, pp. 55-73.
- Caffarelli E., 2013. *Odonimi: dalla funzione descrittiva a quella pedagogico-celebrativa e simbolica. Con tre proposte per le dediche al femminile*, in M.P. Ercolini (a cura di), *Sulle vie della parità Atti del I Convegno di Toponomastica femminile, Roma 6-7 ottobre 2012*, Roma: UniversItalia, pp. 29-38.
- Calamandrei P., 1968. *L'avvenire dei diritti di libertà*, in Id., *Opere giuridiche*, III, Napoli: Morano Editore.
- Carnabuci A., 2010. «Toponomastica e segnaletica di localizzazione del territorio», *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, pp. 1-10.
- Cassese A., 2016 (V ed.). *I diritti umani oggi*, Bari: Laterza.
- Corona A., 2023. «A chi sono intitolate le strade nelle città italiane?», *European Data Journalism*, [https://www.europeandatajournalism.eu/it/cp\\_data\\_news/a-chi-sono-intitolate-le-strade-nelle-citta-italiane/](https://www.europeandatajournalism.eu/it/cp_data_news/a-chi-sono-intitolate-le-strade-nelle-citta-italiane/)
- De Vido S., M. Frulli (eds.), 2023. *Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence. A Commentary on the Istanbul Convention*, Cheltenham: Edward Elgar

---

<sup>66</sup> Potrebbe avere un impatto ancor più efficace prevedere tecnologie interattive, quali, ad esempio, la previsione di un Q-R code che, inquadrato, dia informazioni sulla persona che l'odonimo onora e ricorda.

<sup>67</sup> Nicolosi 2023.

<sup>68</sup> Koselleck 2007.

- Facci F., 2012. «Donne di strade», *il Post*, <https://www.ilpost.it/filippo-facci/2012/03/07/donne-di-strade/>
- Ferrari L., Corona A., 2023. «Strade europee: malate di divario di genere», *Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa*, <https://www.balcanicaucaso.org/aree/Italia/Strade-europee-malate-di-divario-di-genere-223794>
- Gallerano M., 1995. *L'uso pubblico della storia*, Milano: F. Angeli.
- Gutiérrez-Mora D., Oto-Peralías D., 2022. «Gendered cities: Studying urban gender bias through street names», *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, 49(6), pp. 1792-1809.
- Koselleck R., 2007. «“Spazio di esperienza” e “orizzonti di aspettativa”: due categorie storiche», *Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici*, Bologna: CLUEB.
- Latino A., 2019. «Manifestazioni e considerazioni della violenza nei confronti delle donne alla luce della Convenzione di Istanbul», *Studi sulla questione criminale*, 2019, III, pp. 165-187.
- Latino A., 2020. *Il diritto alla memoria*, in F. Lattanzi (a cura di), *Genocidio. Conoscere e ricordare per prevenire*, Roma: RomaTrE-Press, 2020, pp. 83-93.
- Maffei M.C., 2006. *La condizione della donna tra protezione e divieto di discriminazione*, in L. Pineschi (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi*, Milano: Giuffrè, pp. 173-202.
- Mazzola A., 2021. «La Convenzione CEDAW a quarant'anni dalla sua approvazione», *DPCE online*, <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1264/1227>
- Meyersfeld B., 2010. *Domestic Violence and International Law*, Oxford: Hart Publishing.
- Mura L., 2000. «I diritti delle donne e la tutela della diversità nel diritto internazionale», *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, pp. 47-84.
- Nicolosi E., 2023. «I nomi delle strade sono lo specchio del sessismo della società», *Internazionale*, <https://www.internazionale.it/notizie/eugenia-nicolosi/2023/03/09/nomi-strade-sessismo>
- Nora P. (sous la direction de), 1984. *Les lieux de mémoire, La République*, Paris: Gallimard.
- Pisanò A., 2011. *I diritti umani come fenomeno cosmopolita. Internazionalizzazione, regionalizzazione, specificazione*, Milano: Giuffrè.
- Ravveduto M., 2018. «La toponomastica della seconda Repubblica. Falcone e Borsellino, vittime della mafia», *Memoria e ricerca*, 26/1, pp. 157-174.
- Rudolf B., Eriksson A., 2007. «Women's Rights under International Human Rights Treaties. Issues on Rape, Domestic Slavery, Abortion and Domestic Violence», *International Journal of Constitutional Law*, vol. 5, issue 3, pp. 507-522.
- Sewall R. P., Vasan A., Schuler M.A. (eds.), 1996. *State Responses to Domestic violence: Current Status and Needed Improvements*, Washington DC: Institute for Women, Law and Development.

- Šimonović D., 2014. «Global and Regional Standards on Violence Against Women: The Evolution and Synergy of the CEDAW and Istanbul Conventions», *Human Rights Quarterly*, vol. 36, issue 3, pp. 590-606.
- Strickland E., 2013. *Un esempio eclatante di toponomastica sbilanciata: le fisiche italiane*, in M.P. Ercolini (a cura di), *Sulle vie della parità Atti del I Convegno di Toponomastica femminile, Roma 6-7 ottobre 2012*, Roma: UniversItalia, pp. 85-88.
- Taricone F., 2013. *Diventare e restare celebri: interrogativi della storia di genere*, in M.P. Ercolini (a cura di), *Sulle vie della parità Atti del I Convegno di Toponomastica femminile, Roma 6-7 ottobre 2012*, Roma: UniversItalia, pp. 39-46.
- Tomasevski K., 1990. *Women and Human Rights*, London: Zed Books Ltd.
- Viviani A., 2010. «La violenza contro le donne nell'interpretazione della Corte di Strasburgo», *Diritti umani e diritto internazionale*, vol. 4, fasc. 2, pp. 412-422.